

N. 2.899 di Repertorio

N. 1.987 di Raccolta

Verbale di deposito
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di novembre
(7 novembre 2022),

alle ore diciassette, in Roma, presso il mio Studio in Via Flaminia n. 195, avanti a me Stefano SCALDAFERRI, Notaro in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente:

- LEMBO Damiano, nato a Roma il 29 ottobre 1966, domiciliato per la carica presso la sede legale di cui infra, il quale dichiara di agire nell'interesse della

"UNIONE SPORTIVA ACLI A.P.S."

(in breve: "US ACLI A.P.S.")

- con sede legale in Roma, Via Giuseppe Marcora nn. 18/20, Codice Fiscale n. 80215550585, P.IVA n. 05054641005, REA - RM 1505431 - essendone il Presidente Nazionale.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, con questo atto,

PREMESSO CHE

il Consiglio Nazionale dell'Associazione ha deliberato in data 21.10.2022 di approvare le modifiche dello Statuto richieste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, mi chiede di ricevere in deposito nei miei atti - e di provvedere poi alla registrazione di questo verbale presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Roma - il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione "UNIONE SPORTIVA ACLI A.P.S." che ne regola l'ordinamento interno e l'amministrazione ai sensi dell'art. 36 c.c.

Io Notaro, aderendo alla richiesta fattami, allego a questo atto sub "A" il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione.

Questo verbale verrà registrato a cura di me Notaro presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Roma 3.

La parte dispensa me Notaro dal dare lettura di quanto allegato, dichiarando di ben conoscerne il contenuto.

Di questo atto io Notaio ho dato lettura al comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore diciassette e dieci

Consta di un foglio scritto da persona di mia fiducia con mezzi consentiti dalla legge e completato a mano da me Notaio su una pagina e quanto sin qui della seconda.

F.to:

Damiano Lembo

Stefano Scaldaferrì, Notaio

Registrato a Roma 3
il 8.11.2022
al n. 25440 Serie 1T

Allegato "A" al Rep. n. 2899/1987

STATUTO UNIONE SPORTIVA ACLI APS (US ACLI APS)

(Approvato dal XVI Congresso Nazionale UsAcli del 12/03/2021 e dal Consiglio nazionale per successivi emendamenti)

UNIONE SPORTIVA ACLI APS (US ACLI APS)

NATURA E FINALITA'

NATURA ART. 1

1. L'Unione Sportiva Acli Aps è un Ente di promozione sportiva, Ente di promozione sportiva Paralimpica, Associazione di promozione sociale, Ente e Rete associativa di Terzo settore e Associazione con riconosciute finalità assistenziali, ricreative e culturali. Per ogni atto o comunicazione interna ed esterna, la denominazione sociale può essere contratta nell'acronimo US ACLI Aps. È promossa dalle ACLI Aps e ha durata illimitata. L'US Acli Aps opera senza fini di lucro e organizza uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un'attenzione particolare ai lavoratori, alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie. L'associazionismo sportivo attivo nelle ACLI Aps sin dalla loro costituzione, è stato formalizzato dall'Assemblea nazionale del 1963 e statutariamente organizzato come US Acli Aps dal Consiglio nazionale delle ACLI nel 1969.
2. L'US Acli Aps è riconosciuta:
 - a) dal CONI quale Ente di Promozione Sportiva, ai sensi del DPR n° 530 del 2 agosto 1974 con delibera del Consiglio nazionale CONI del 24 giugno 1976 e delle successive conferme conseguenti alle modifiche legislative;
 - b) dal CIP quale Ente di Promozione Sportiva Paralimpica, secondo quanto deliberato il 31 maggio 2012 ai sensi dell'art. 6 comma 4 lett. c), e artt. 26 e 27, dell'allora vigente Statuto;
 - c) Associazione di Promozione Sociale, Ente e Rete associativa di Terzo settore, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35, 4 e 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) dal Ministero dell'Interno qual Ente Nazionale a Finalità assistenziali, ricreative e culturali (D.M. n. 557 del 7 aprile 2011).
3. In armonia con i principi fondamentali del CONI, L'US Acli Aps è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di tutti gli associati a condizioni di uguaglianza e pari opportunità.
4. Il marchio US Acli Aps, regolarmente registrato, e la denominazione Unione Sportiva Acli Aps, sono di esclusiva titolarità dell'US Acli Aps nazionale e possono essere utilizzati esclusivamente dai Comitati territoriali US Acli Aps, dalle associazioni affiliate e convenzionate e dagli altri soggetti secondo quanto disposto dal Regolamento nazionale.

FINALITÀ ART. 2

1. L'US ACLI Aps persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento, in via principale, delle seguenti attività d'interesse generale:
- a) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 5 comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 117/2017;
 - b) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui all'art. 5 comma 1, lett. w), del D.Lgs. n. 117/2017;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 117/2017;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa - di cui all'art. 5 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 117/2017;
 - e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata - di cui all'art. 5 comma 1, lett. v), del D.Lgs. n. 117/2017;
 - f) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore - di cui all'art. 5 comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 117/2017;
 - g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa - di cui all'art. 5 comma 1, lett. l), del D.Lgs. n. 117/2017;
 - h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse di cui all'art. 5 comma 1, lett. u), del D.Lgs. n. 117/2017;
 - i) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni - di cui all'art. 5 comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 117/2017;
 - l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti di cui all'art. 5 comma 1, lett. r, del D.Lgs. n. 117/2017;
 - m) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, di cui all'art. 5 comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281 in conformità con quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 105/2018;

- n) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lett. c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; di cui all'art. 5 comma 1, lett. p, del D.Lgs. n. 117/2017;
- o) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui all'art. 5 comma 1, lett. z, del D.Lgs. n. 117/2017;
- p) formazione universitaria e post universitaria di cui all'art. 5 comma 1, lett. g, del D.Lgs. n. 117/2017;
- q) ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'art. 5 comma 1, lett. h, del D.Lgs. n. 117/2017;
- r) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso di cui all'art. 5 comma 1, lett. k, del D.Lgs. n. 117/2017;
- s) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui all'art. 5 comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 117/2017;
- t) interventi e prestazioni sanitarie di cui all'art. 5 comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 117/2017.

ATTIVITÀ DIVERSE ART. 4

1. L'US ACLI Aps può svolgere attività diverse di cui all' art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza dell'Organo di amministrazione ai vari livelli.

RACCOLTA FONDI ART. 5

1. L'US ACLI Aps può esercitare a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale; potrà realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

SEDE ART. 6

La Sede nazionale US Acli Aps è sita in Roma.

MODALITÀ OPERATIVE ART. 7



1. L'US Acli Aps promuove la partecipazione degli iscritti alla programmazione ed organizzazione delle attività, con pari opportunità di presenza e di iniziativa di donne e uomini ed a tali fini:
 - a) organizza la vita associativa come esperienza comunitaria che favorisce la maturazione della personalità, la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, il rispetto delle altre persone, l'educazione all'impegno e l'assunzione di responsabilità;
 - b) organizza l'attività motoria nelle sue forme ludico-ricreative, sportive, espressivo-comunicative, raccordando dove possibile i calendari delle manifestazioni provinciali, regionali e nazionali;
 - c) organizza gli eventi con caratteristica di attività agonistica nel rispetto delle norme e dei regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive nazionali e delle Discipline Sportive Associate al CONI, previa convenzione con le stesse;
 - d) programma e realizza indagini, ricerche, studi e convegni sugli aspetti generali e specifici del fenomeno sportivo;
 - e) accoglie e promuove esperienze di volontariato;
 - f) sostiene esperienze promosse da persone che promuovono l'autorganizzazione, l'autogestione, e la cooperazione;
 - g) cura la formazione di operatori sportivi concordando percorsi formativi con le Federazioni e le Discipline Sportive Associate, qualora si richieda il riconoscimento della qualifica nell'ambito federale;
 - h) al raggiungimento dei requisiti per l'ottenimento della qualifica di Rete Associativa Nazionale svolgerà le seguenti funzioni:
 - attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto agli enti di Terzo settore associati e affiliati e alle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
 - promozione e sviluppo delle attività di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

SOCI, VOLONTARI E AFFILIATI

SOCI

ART. 8

1. Possono essere soci dell'US Acli Aps tutte le persone residenti e non nel territorio italiano.
2. È esclusa la temporaneità della vita associativa, salvo quanto previsto dal successivo articolo 9.
3. La partecipazione alla vita associativa dell'US Acli Aps si realizza con il tesseramento quale vincolo associativo delle persone fisiche attraverso:
 - a) le strutture affiliate, che trasmettono le iscrizioni individuali alla Presidenza provinciale territorialmente competente;
 - b) tesseramento diretto all'US Acli Aps, secondo quanto indicato nel Regolamento.
4. I soci rinnovano annualmente il vincolo associativo tramite il tesseramento. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
5. L'iscrizione impegna a sostenere le finalità statutarie, a rispettare le regole e le norme fissate dallo Statuto e dai regolamenti e dà diritto a partecipare attivamente alla vita associativa, sulla base di criteri improntati alla democrazia ed alla rappresentatività con

elettorato attivo e passivo. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. Il diritto di voto ai livelli provinciale, regionale e nazionale è esercitato con lo strumento della delega, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, del presente Statuto e dei regolamenti attuativi. Con il tesseramento i soci si obbligano anche ad accettare il Codice di comportamento sportivo deliberato dal CONI e aderiscono incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del CONI.

6. Ad ogni livello, e per quanto di competenza dei rispettivi Organi, secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, sono istituiti e aggiornati i libri sociali, ossia:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, anche congressuali in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio (nazionale, regionale, provinciale);
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, se istituito;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

7. I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

- per il libro degli associati o aderenti: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;

I libri di cui alle lettere a) e b) del presente articolo sono tenuti a cura dell'Organo di amministrazione. I libri di cui alle lettere c), d), e), f) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono in conformità con quanto previsto dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.

Gli statuti, ad ogni livello (nazionale, regionale, provinciale) regolamentano il diritto degli associati ad esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017.

8. È sancito il divieto di tesseramento per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal CONI. È sancito, inoltre, il divieto di tesseramento per un periodo di dieci anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria US Acli Aps sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

ART. 9

1. I soci cessano di appartenere all'US Acli Aps nei seguenti casi:

- a) recesso volontario;
- b) mancato rinnovo del tesseramento, riscontrabile attraverso il mancato versamento della relativa quota associativa;
- c) espulsione decretata dagli Organi di giustizia dell'US Acli Aps a causa di gravi infrazioni alle regole interne all'Associazione;
- d) decesso;



- e) Revoca della tessera a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- f) Nei casi di cui al successivo art. 13, qualora siano tesserati tramite un affiliato.
- 2. I soci che comunque abbiano cessato di appartenere alla US ACLI Aps non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

VOLONTARI

ART. 10

1. L'US ACLI Aps persegue la sua missione sociale attraverso attività istituzionali il cui impulso ed attuazione è affidato, prevalentemente, all'impegno volontario degli associati e degli iscritti agli enti associati o aderenti alla Rete associativa. L'US ACLI Aps accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.
2. L'US ACLI Aps può avvalersi, secondo i termini legali vigenti, dell'apporto lavorativo in forma retribuita di associati e di terzi.
3. Il volontario che presta la sua preziosa opera sociale presso L'US ACLI Aps ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017. Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso la medesima Struttura ove opera quale volontario.
4. Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionale è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso L'US ACLI Aps. Egli ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, D.Lgs. n. 117/2017.

AFFILIATI

ART. 11

1. All'US Acli Aps possono affiliarsi le associazioni/società sportive dilettantistiche, i gruppi sportivi, culturali e ricreativi costituiti in qualsiasi forma giuridica, le associazioni scolastiche e parrocchiali, i circoli ricreativi, le strutture di base del sistema ACLI Aps o delle associazioni da esse promosse o aderenti, le cooperative, i comitati e tutti quei soggetti, non aventi fine di lucro, che abbiano oggetto e finalità compatibili con quelle dell'US Acli Aps.
2. Ogni associazione/società sportiva e ricreativa affiliata è tenuta a:
 - a) attenersi allo Statuto, ai Regolamenti e alle direttive emanate dall'US Acli Aps, alle disposizioni delle Norme Sportive Antidoping;
 - b) partecipare alla vita associativa dell'US Acli Aps, nel rispetto dei principi di democrazia e di rappresentatività;
 - c) esercitare con lealtà la propria attività sportiva osservando le norme e le consuetudini.
3. L'US Acli Aps, nel rispetto dei Regolamenti e delle deliberazioni del CONI, in quanto e se delegata dalla Giunta nazionale provvede all'approvazione ai fini sportivi degli statuti e delle modifiche ed integrazioni delle associazioni/società sportive dilettantistiche ad essa affiliate, redatti in conformità all'art. 90 della legge n° 289/2002 e successive modifiche; inoltre, qualora ne esistano le condizioni, ne trasmette i dati al CONI per il "riconoscimento sportivo" o qualora il CONI deleghi a tal scopo l'US Acli Aps, emette il relativo riconoscimento.

ART. 12

- ART

- ## STRUTTURE ED ORGANI

ART. 14

1. Le strutture US Acli Aps sono organizzate ai seguenti livelli:
 - a) provinciale;
 - b) regionale;
 - c) nazionale.
2. I nuovi Comitati provinciali sono istituiti dal Consiglio nazionale US Acli Aps su proposta del Consiglio regionale, qualora abbiano almeno tre associazioni/società affiliate; in Italia coincidono con le Province dello Stato; negli altri Stati, l'ambito territoriale è definito in base alle caratteristiche di ciascuna realtà. Per i nuovi comitati costituiti verrà data adeguata comunicazione alle Acli Aps.
3. I nuovi Comitati regionali sono istituiti dal Consiglio nazionale US Acli Aps, quando l'US Acli Aps sia presente almeno nel 50% delle province; in Italia coincidono con le Regioni e le Province autonome dello Stato. Per i nuovi comitati costituiti verrà data adeguata comunicazione alle Acli Aps.
4. Sono Organi dell'US Acli Aps:
 - a) a livello provinciale:
 - il Congresso
 - il Consiglio;
 - la Presidenza;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo;
 - il Collegio dei Revisori dei conti;

- il Revisore unico contabile;
 - la Commissione disciplinare provinciale o il Giudice unico;
- b) a livello regionale:
- il Congresso;
 - il Consiglio;
 - la Presidenza;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo;
 - il Collegio dei Revisori dei conti;
 - il Revisore unico contabile;
 - il Collegio regionale dei Probiviri;
 - la Commissione disciplinare regionale o il Giudice unico;
- c) a livello nazionale:
- il Congresso;
 - l'Assemblea di Avvio Anno Sociale;
 - il Consiglio;
 - la Presidenza;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo
 - il Collegio dei Revisori dei conti;
 - il Collegio nazionale dei Probiviri;
 - la Commissione disciplinare nazionale;
 - l'Ufficio del Procuratore.
5. Organi direttivi dell'US Acli Aps sono il Consiglio provinciale, il Consiglio regionale ed il Consiglio nazionale, mentre sono Organi esecutivi e di amministrazione la Presidenza provinciale, la Presidenza regionale e la Presidenza nazionale.
6. Le competenze esclusive dei detti organi non sono delegabili.
7. I componenti gli Organi direttivi dell'Ente non possono rappresentare i soggetti affiliati votanti né direttamente, né, qualora previsto, per delega, in occasione della celebrazione dei congressi/assemblee o comunque di riunioni di Organi che deliberano in ordine all'approvazione del bilancio consuntivo



REQUISITI ORGANI

ART. 15

1. Il Presidente a livello provinciale, regionale, nazionale, i componenti il Consiglio a livello provinciale, regionale, nazionale, la Presidenza a livello provinciale, regionale, nazionale, l'Organo di controllo a livello provinciale, regionale, nazionale, il collegio dei Revisori dei Conti a livello provinciale, regionale, nazionale, il Collegio regionale e il Collegio nazionale dei Probiviri, la Commissione disciplinare provinciale, regionale, nazionale e il Giudice Unico provinciale, regionale e i componenti dell'Ufficio del Procuratore sono eletti o nominati tra i maggiorenni che:
- a) non abbiano riportato condanne penali passate giudicate per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici ovvero non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per i reati non colposi con pene detentive superiori ad un anno;
 - b) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni Sportive Nazionali, di Discipline Sportive Associate e Enti di

- Promozione Sportiva, del CONI, o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- c) non abbiano subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
 - d) non ricoprano incarichi e/o cariche in altri Enti di Promozione Sportiva o organizzazioni che sostengono valori ed iniziative contrastanti con quelli dell'US Acli Aps;
 - e) non abbiano in corso controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli organismi riconosciuti dal CONI o l'US Acli Aps;
 - f) siano regolarmente tesserati al momento della candidatura, ad esclusione dei componenti dell'Organo di controllo, del Collegio dei Revisori dei conti e degli Organi di giustizia, che possono essere scelti al di fuori dei tesserati ma che, in ogni caso, devono possedere oggettivi ed idonei requisiti all'esercizio delle funzioni a loro assegnate.
2. I componenti gli Organi dell'US Acli Aps, a tutti i livelli, sono impegnati ad iscriversi alle ACLI Aps, fatto salvo quanto previsto all'art. 15, co. 1, lett. f).
 3. Gli Organi che svolgono compiti dirigenti:
 - a) operano nell'ambito territoriale, definito dagli Organi statutari dell'US Acli Aps e d'intesa con la corrispondente Presidenza ACLI Aps, con programmi proporzionati alla specifica disponibilità di risorse umane, organizzative ed economiche e nel rispetto delle procedure definite dallo Statuto e dai Regolamenti di attuazione;
 - b) operano in armonia con gli indirizzi del Consiglio nazionale e degli Organi delle ACLI Aps, ricercando sinergie operative con le altre realtà associative e con i Servizi del Movimento Aclista;
 - c) organizzano iniziative formative per gli iscritti e gli aderenti, oltre che per dirigenti, operatori ed animatori;
 - d) elaborano progetti che consentano di beneficiare delle opportunità previste dalle leggi e dalle normative nazionali, regionali e locali e di accedere ai finanziamenti del Credito Sportivo, di altri Istituti bancari, pubblici e privati, utili alla realizzazione dei progetti e delle attività.
 4. Negli Organi dell'US Acli Aps, tramite i rispettivi regolamenti, è assicurata un'adeguata rappresentanza delle donne e dei giovani, quale presupposto per promuovere iniziative finalizzate all'espressione e valorizzazione delle loro peculiari sensibilità e soggettività, fatto salvo quanto previsto dall'art. 42, co. 1, lett. b).
 5. Tutte le cariche sociali durano quattro anni e il mandato coincide con il ciclo olimpico.
 6. Il Presidente e i membri degli organi direttivi di gestione nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati.

DECADENZA

ART. 16

1. Il Presidente decade in caso di sfiducia, di mancata approvazione del consuntivo economico-finanziario, di impedimento definitivo o di dimissioni nonché in caso di



~~dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette~~
giorni, dalla metà più uno dei componenti l'Organo direttivo di gestione.
Se la decadenza deriva da:

- a) sfiducia o mancata approvazione del bilancio di esercizio o del consuntivo economico-finanziario. Il Presidente rimane in prorogatio fino alla convocazione del Congresso straordinario, da convocarsi entro 60 giorni e celebrare nei successivi 30 giorni, per l'elezione del Presidente, della Presidenza e del Consiglio;
 - b) impedimento definitivo. Laddove si verifichi tale fattispecie, si avrà la decadenza immediata dell'Organo direttivo di gestione e l'esercizio della funzione passa al Vice Presidente vicario che provvede alla convocazione del Congresso straordinario, da convocarsi entro 60 giorni e celebrare nei successivi 30 giorni, per l'elezione del nuovo Presidente, della Presidenza e del Consiglio;
 - c) in caso di dimissioni si avrà la decadenza immediata del Presidente e della Presidenza e del Consiglio. Quest'ultimo rimarrà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicario, sino alla celebrazione del Congresso straordinario entro i termini di cui alla lett. a).
2. La Presidenza decade in caso di decadenza del Presidente o di dimissioni contemporanee, presentate in un arco temporale inferiore a 7 giorni, del 50% più uno dei suoi componenti. In questo ultimo caso si ha la decadenza immediata dell'Organo direttivo di gestione e del Presidente. Il Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione, convoca il Congresso in seduta straordinaria nei termini di cui al comma 1 lett. a), da celebrarsi nei successivi 30 giorni, per il rinnovo dell'Organo.
 3. Il Consiglio decade in caso di scioglimento o di dimissioni, contemporanee, presentate in un arco temporale inferiore a 7 giorni, del 50% più uno dei componenti. La decadenza dell'Organo comporta la decadenza di tutti gli Organi, ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia, il conseguente commissariamento della struttura e la convocazione del Congresso straordinario, per il reintegro degli organi, da convocare non appena ne esistano le condizioni.
 4. L'Organo di controllo e il Collegio dei Revisori dei Conti fa riferimento alle disposizioni del Codice civile. In caso di dimissioni di uno o più componenti effettivi e supplenti dell'Organo di controllo o del Collegio dei Revisori, o di decadenza dell'Organo, si rimanda alle norme dettate dal Codice civile.
 5. Il Collegio dei Probiviri decade in caso di dimissioni del 50% più uno dei componenti effettivi e supplenti. Il reintegro dell'Organo avviene in apposito Congresso straordinario convocato dal Presidente.
 6. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti degli Organi direttivi, in numero tale da non dare luogo alla decadenza dell'intero Organo, gli stessi vengono sostituiti dai primi dei non eletti purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto e ferma la rappresentanza di genere prevista nel Consiglio Nazionale di cui all'art. 42, co. 1, lett. b). Nell'ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo dovrà essere convocato il Congresso Straordinario entro i termini di cui al comma 1, lett. a).

ORGANI PROVINCIALI

CONGRESSO PROVINCIALE ART. 17

1. Il Congresso provinciale è indetto dal Consiglio provinciale e convocato dal Presidente provinciale
 - a) in via ordinaria, ogni 4 anni, entro l'anno successivo a quello dell'Olimpiade estiva e comunque prima dello svolgimento delle elezioni degli organi territoriali del CONI;
 - b) in via straordinaria:
 - su richiesta della maggioranza degli associati tesserati nella Provincia;
 - su richiesta della maggioranza dei componenti la Presidenza o il Consiglio provinciale;
 - per decadenza anticipata del Presidente e del Consiglio provinciale.
2. Il Congresso è costituito dai delegati eletti, o dai relativi supplenti, dalle ASD/SSD/Basi Associative/Soci Individuali o altri affiliati costituiti in qualsiasi forma giuridica con sede nella Provincia e scelti tra i soci che siano in regola con il pagamento della quota sociale, che non abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari.
3. Il Congresso è costituito dai delegati eletti dalle ASD/SSD/Basi Associative/Soci Individuali o altri affiliati costituiti in qualsiasi forma giuridica con sede nella Provincia sulla base del rapporto iscritti-delegati determinato dal Consiglio provinciale in sede di convocazione del Congresso, coerentemente con quanto indicato dal Regolamento congressuale nazionale.
4. La convocazione, effettuata almeno 30 giorni prima, deve:
 - a) indicare il luogo, la data e l'ora del Congresso;
 - b) contenere il programma dei lavori;
 - c) indicare la data ultima di comunicazione dei delegati eletti dalle ASD/SSD/Basi Associative/Soci Individuali o altri affiliati costituiti in qualsiasi forma giuridica e il numero dei delegati da eleggere.
5. Il Congresso provinciale:
 - a) approva il Regolamento congressuale;
 - b) valuta l'attività svolta e stabilisce gli indirizzi programmatici per il quadriennio;
 - c) determina il numero dei componenti il Consiglio in misura proporzionata al numero degli associati della provincia:
 - fino a 1.000 associati, 6 consiglieri
 - da 1.001 a 5.000 associati, 8 consiglieri
 - da 5.001 a 10.000 associati, 12 consiglieri;
 - oltre i 10.000 associati, 16 consiglieri;
 - d) elegge:
 - il Presidente provinciale;
 - la Presidenza Provinciale;
 - i componenti il Consiglio provinciale;
 - la Commissione disciplinare provinciale;
 - i delegati, e i relativi supplenti, al Congresso regionale nella misura di 1 delegato ogni 600 iscritti;
 - i delegati, e i relativi supplenti, al Congresso nazionale nella misura di 1 delegato ogni 1.000 iscritti. È esclusa la possibilità di deleghe.
6. I delegati eletti o nominati ai sensi del comma 2 del presente articolo a partecipare al più recente Congresso provinciale, hanno diritto, fino alla data di elezione o nomina dei nuovi delegati al Congresso successivo, di esaminare i libri sociali della struttura provinciale. L'esercizio del diritto opera con le modalità stabilite dal regolamento della struttura provinciale, che ne garantisce l'effettività.

- a) è l'Organo direttivo di programmazione, controllo e verifica dell'US AcLi Aps, assumendo per queste funzioni decisionali e direttive; in particolare vigila sull'operato della Presidenza a cui è demandata l'esecuzione e l'amministrazione dell'US AcLi Aps;
 - b) è composto, con diritto di voto, dal Presidente Provinciale e dai componenti eletti dal Congresso provinciale e, senza diritto di voto, dai componenti della Presidenza provinciale e dal rappresentante della Presidenza provinciale ACLI Aps;
 - c) specifica le linee programmatiche approvate dal Congresso e il programma associativo annuale.
2. Il primo Consiglio è convocato dal Presidente provinciale entro trenta giorni dal Congresso per approvare o respingere la proposta di eventuali invitati permanenti in Presidenza formulata dal Presidente provinciale.
 3. Successivamente il Consiglio è convocato dal Presidente provinciale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, almeno 15 giorni prima della data prevista, specificando l'ordine del giorno, la data, il luogo di riunione, l'ora di inizio e quella entro la quale si presume di concludere i lavori, per svolgere le funzioni utili alla vita dell'Associazione indicate dal Regolamento e per:
 - a) approvare, entro un mese prima della conclusione dell'esercizio finanziario, il prospetto contabile preventivo (entro il 30/11);
 - b) approva annualmente il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Ove ne ricorrano le condizioni di legge di cui all'art. 13, co. 2, del D.Lgs. n. 117/2017, può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; il bilancio di esercizio o il rendiconto dovranno contenere annotazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale previste dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017. In caso di mancata approvazione, il Consiglio deve essere riconvocato entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno. Se anche in seconda lettura il consuntivo non viene approvato, decadono il Presidente, la Presidenza e il Consiglio;
 - c) approvare il Regolamento di attuazione dello Statuto secondo quanto stabilito dal successivo art. 72;
 - d) reintegrare l'Organo, entro due mesi, nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento di uno o più consiglieri provinciali, con i candidati primi esclusi nella votazione congressuale ai sensi dell'art. 16, co. 6;
 - e) approvare o respingere eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Presidenza provinciale presentate da almeno il 50% più uno dei componenti con diritto di voto;
 - f) delibera, con la maggioranza rafforzata dei due terzi degli aventi diritto, l'azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli organi amministrativi e di controllo;
 - g) convocare il Congresso provinciale, specificandone le norme del Regolamento e affidandone la preparazione alla Presidenza provinciale;
 - h) deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione;
 - i) approva annualmente il bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;
 - j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Quando l'ordine del giorno prevede l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto economico-finanziario consuntivo, dimissioni e elezioni, la convocazione va inviata anche ai livelli superiori, affinché possano prevedere la partecipazione di un delegato dalla rispettiva Presidenza regionale e/o nazionale.

4. Il Consiglio viene convocato in via straordinaria nei casi di decadenza di cui all'articolo 16 del presente statuto.
5. Il Consiglio è validamente riunito ove sia presente: in prima convocazione, la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, almeno un terzo dei componenti. Nelle riunioni con all'o.d.g. dimissioni, discussione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente ed elezioni è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio in seduta straordinaria, è convocato nei casi di cui al comma 4, o su richiesta della metà più uno dei componenti della Presidenza o del Consiglio, su richiesta della metà più uno dei soci tesserati nella Provincia.
7. Le delibere devono essere portate a conoscenza dei Consiglieri assenti.

PRESIDENZA PROVINCIALE ART. 21

1. La Presidenza provinciale è l'Organo esecutivo e di amministrazione dell'US Acli Aps provinciale.
2. La Presidenza:
 - a) è eletta dal Congresso;
 - b) è composta, con diritto di voto, oltre che dal Presidente Provinciale in misura proporzionata al numero degli associati della provincia:
 - fino a 1.000 associati, 3 componenti e, comunque, fino a un massimo del 50% del numero dei consiglieri
 - da 1.001 a 5.000 associati, 4 componenti e, comunque, fino a un massimo del 50% del numero dei consiglieri;
 - da 5.001 a 10.000 associati, da 6 componenti e, comunque, fino a un massimo del 50% del numero dei consiglieri;
 - oltre i 10.000 associati, 8 componenti e, comunque, fino a un massimo del 50% del numero dei consiglieri;
3. Ai componenti di Presidenza Eletti sono affidati incarichi specifici, tra i quali quelli di Vicepresidente, Responsabile all'Organizzazione/Sviluppo Associativo e Responsabile all'Amministrazione.
4. Alla Presidenza partecipa, senza diritto di voto, un componente la Presidenza provinciale ACLI Aps.
5. La Presidenza è convocata dal Presidente provinciale ogni qualvolta lo ritenga opportuno e in via straordinaria su richiesta:
 - a) della metà più uno dei suoi componenti;
 - b) della Presidenza regionale o nazionale dell'US Acli Aps.La convocazione deve avvenire entro 90 giorni dalla richiesta.
6. La Presidenza è validamente riunita quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti in ordine:
 - a) alla definizione degli incarichi dei propri componenti;
 - b) all'attuazione del programma definito dal Consiglio;
 - c) all'attuazione delle delibere del Consiglio;
 - d) alle forme di collaborazione e/o di partecipazione ad organismi esterni.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7. La Presidenza cura l'amministrazione dell'US Acli Aps e il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Ove ne ricorrano le condizioni di legge di cui all'art. 13, co. 2, del D.Lgs. n. 117/2017, può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; il bilancio di esercizio o il rendiconto dovranno contenere annotazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale previste dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, portandoli all'approvazione del Consiglio entro i tempi fissati dal presente Statuto. Nella riunione del Consiglio in cui si approva il bilancio di esercizio o il rendiconto, i componenti la Presidenza non hanno diritto di voto. La Presidenza documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale nella relazione di missione di cui al precedente art. 20.

RAPPRESENTANZA E POTERI

PRESIDENTE PROVINCIALE

ART. 22

1. Il Presidente provinciale dell'US Acli Aps presiede il Comitato Provinciale dell'Associazione e lo rappresenta legalmente nei confronti dei terzi sia interni che esterni, firma convenzioni e accordi e impegna il Comitato al rispetto delle obbligazioni assunte.
2. L'US Acli Aps provinciale risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante o dai suoi aventi causa, senza impegnare gli altri livelli dell'Associazione.

ART. 23

1. Nel caso di più Vice Presidenti, il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Vice Presidente vicario.
2. Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente nelle sue funzioni, in caso di assenza, di impedimento temporaneo o di decadenza in seguito a impedimento definitivo.

RESPONSABILE ALL'ORGANIZZAZIONE/SVILUPPO ASSOCIATIVO

ART. 24

1. Il Responsabile all'Organizzazione/Sviluppo Associativo cura:
 - a) le procedure di attuazione delle decisioni degli Organi dell'US Acli Aps provinciale;
 - b) la predisposizione e l'inoltro alla Segreteria Nazionale dei dati relativi al tesseramento della provincia;
 - c) la tenuta dei registri dei verbali;
 - d) la comunicazione delle normative, degli indirizzi programmatici, organizzativi e delle conseguenti delibere della Presidenza e del Consiglio Provinciale;
 - e) la tempestiva informazione agli Organi interessati della convocazione del Congresso e delle iniziative di particolare rilievo.

RESPONSABILE ALL'AMMINISTRAZIONE

ART. 25



1. Il Responsabile all'Amministrazione:
 - a) tiene aggiornate le registrazioni contabili;
 - b) mette in condizione i Revisori dei conti di effettuare verifiche periodiche;
 - c) informa periodicamente la Presidenza sulla situazione di cassa;
 - d) predispone i rendiconti economico-finanziari preventivo e consuntivo da far approvare dal Consiglio;
 - e) trasmette, qualora richiesto, al Responsabile nazionale all'Organizzazione/Sviluppo associativo copia dei rendiconti economico-finanziari approvati dal Consiglio e relative delibere.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORI DEI CONTI

ORGANO DI CONTROLLO ART. 26

1. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017, il Consiglio provinciale nomina un organo di controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, D.Lgs. n. 117 e dall'art. 15 del presente Statuto. L'organo di controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 del citato art. 30, D.Lgs. n. 117/2017, ivi inclusa la revisione legale dei conti, in presenza dei requisiti professionali dei suoi componenti e ove il Consiglio non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di Organo distinto, ai sensi del successivo art. 27.
2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile e quanto previsto dall'art. 15 del presente Statuto. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'organo di controllo, qualora collegiale, ordinariamente si riunisce trimestralmente, partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale e a quelle della Presidenza provinciale aventi all'ordine del giorno questioni amministrative e la discussione e l'approvazione dei conti economici.
4. Le riunioni dell'organo di controllo, qualora collegiale, sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere dell'organo sono prese a maggioranza assoluta.
5. In caso di sostituzioni, dimissioni di uno o più componenti effettivi e supplenti dell'organo di controllo o di decadenza dell'organo, si rimanda alle norme dettate dal Codice civile.
6. L'organo di controllo rimane in carica anche in caso di decadenza della Presidenza e/o del Presidente provinciale o del Consiglio.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ART. 27

1. Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, ove la funzione di revisione legale dei conti non sia affidata all'Organo di controllo, il Consiglio provinciale nomina un revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro o un Collegio di Revisori.

2. In caso di nomina di un Collegio dei Revisori, esso è composto da 3 componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da 2 supplenti, iscritti presso il relativo registro e in possesso anche dei requisiti richiesti dall'art. 15 del presente Statuto.
3. Il revisore legale dei conti o il Collegio dei Revisori verificano la correttezza degli atti amministrativi, della contabilità e della situazione di cassa e redigono una relazione che viene presentata e discussa nelle riunioni degli Organi che hanno all'ordine del giorno l'approvazione dei conti economici.
4. Il revisore legale dei conti o il Collegio dei Revisori ordinariamente si riuniscono trimestralmente, partecipano alle riunioni del Consiglio Provinciale e a quelle della Presidenza provinciale aventi all'ordine del giorno questioni amministrative e la discussione e l'approvazione dei conti economici.
5. Le riunioni del Collegio dei Revisori sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni dell'Organo sono prese a maggioranza assoluta.
6. In caso di sostituzioni, dimissioni di uno o più componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori, o di decadenza dell'Organo, si rimanda alle norme dettate dal Codice civile.
7. Il revisore legale dei conti o il Collegio dei Revisori rimangono in carica anche in caso di decadenza della Presidenza e/o del Presidente provinciale o del Consiglio.

REVISORE CONTABILE UNICO ART. 27 BIS

Fino al raggiungimento delle condizioni previste dall'art. 30 comma 2 o art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 i comitati provinciali nominano un revisore contabile unico con esperienza contabile amministrativa.

ORGANI REGIONALI

CONGRESSO REGIONALE ART. 28

1. Il Congresso regionale è indetto dal Consiglio regionale e convocato dal Presidente regionale:
 - a) in via ordinaria, ogni 4 anni, entro l'anno successivo a quello dell'Olimpiade estiva e comunque prima dello svolgimento delle elezioni degli organi territoriali del CONI;
 - b) in via straordinaria:
 - su richiesta della maggioranza dei Comitati provinciali della regione, decisa in riunioni appositamente convocate;
 - su richiesta della maggioranza dei componenti la Presidenza o il Consiglio regionale;
 - per decadenza del Presidente e del Consiglio regionale, secondo quanto normato nel precedente articolo 12.
2. Il Congresso è costituito dai delegati, o dai relativi supplenti, eletti dai Congressi provinciali, applicando i criteri minimi di rappresentanza di un delegato ogni 600 associati. Non possono partecipare in qualità di delegati, o di supplenti, soci che non siano in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano in corso sanzioni di sospensione o di inibizione, inflitte dagli organi disciplinari.
3. La convocazione, effettuata almeno 30 giorni prima, deve:



- a) indicare il luogo, la data e l'ora del Congresso;
 - b) contenere il programma dei lavori;
 - c) contenere l'indicazione del numero dei delegati, e dei relativi supplenti da eleggere da ogni Congresso provinciale.
4. Il Congresso regionale:
- a) approva il Regolamento congressuale;
 - b) valuta l'attività svolta e stabilisce gli obiettivi programmatici dell'US Acli regionale per il quadriennio;
 - c) determina il numero dei componenti il Consiglio in misura proporzionata al numero degli associati della regione:
 - fino a 10.000 associati, 7 consiglieri;
 - da 10.001 a 20.000 associati, 9 consiglieri;
 - da 20.001 a 35.000 associati, 13 consiglieri;
 - da 35.001 a 50.000 associati, 15 consiglieri;
 - oltre 50.000 associati, 18 consiglieri;
 - d) elegge:
 - il Presidente regionale;
 - la Presidenza regionale;
 - i componenti del Consiglio regionale;
 - 3 Proviviri regionali effettivi e 2 supplenti;
 - la Commissione disciplinare regionale;
 - il componente il Consiglio nazionale di propria competenza (ove previsto), secondo le modalità definite dal Regolamento congressuale nazionale.
5. I delegati eletti o nominati ai sensi del comma 2 del presente articolo a partecipare al più recente Congresso regionale hanno diritto, fino alla data di elezione o nomina dei nuovi delegati al Congresso successivo, di esaminare i libri sociali della struttura regionale. L'esercizio del diritto opera con le modalità stabilite dal regolamento della struttura regionale, che ne garantisce l'effettività.

ART. 29

1. Il Congresso regionale è validamente costituito qualora siano presenti:
 - a) in prima convocazione, almeno il 50% più uno dei delegati in rappresentanza del 50% più uno dei Comitati provinciali che hanno celebrato il Congresso provinciale;
 - b) in seconda convocazione, purché i partecipanti rappresentino almeno un terzo dei Comitati provinciali.
2. Sia in prima, sia in seconda convocazione le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei delegati.

NORME PER LE CANDIDATURE

ART. 30

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente regionale i tesserati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 15 del presente Statuto e siano iscritti da almeno due anni all'US Acli Aps. Le candidature, devono pervenire alla Segreteria regionale almeno 10 giorni prima

della celebrazione del Congresso, corredate da un programma di intenti. In caso di mancanza di candidature, la Struttura viene commissariata dalla Presidenza nazionale e il Congresso deve essere convocato entro 60 giorni e celebrato nei successivi 30 giorni.

2. I candidati alla Presidenza regionale devono possedere i requisiti previsti dall'art. 15 del presente Statuto e essere iscritti da almeno due anni all'US Acli Aps. Sono eletti dal Congresso regionale su proposta del candidato Presidente regionale.
3. I candidati al Consiglio regionale devono possedere i requisiti previsti dall'art. 15 del presente Statuto e essere iscritti da almeno un anno all'US Acli. Le candidature, in forma individuale, devono pervenire alla Segreteria regionale almeno 10 giorni prima della celebrazione del Congresso.
4. I candidati a componenti il Consiglio nazionale eleggibili in Congresso regionale devono avere i requisiti richiesti all'art. 15 del presente Statuto ed essere iscritti da almeno un anno all'US Acli Aps. Le candidature, in forma individuale, devono pervenire alla Segreteria regionale almeno 10 giorni prima della celebrazione del Congresso.
5. I candidati al Collegio dei Probiviri devono avere i requisiti richiesti all'art. 15 del presente Statuto. Le candidature in forma individuale devono arrivare alla Segreteria regionale almeno 10 giorni prima della celebrazione del Congresso.
6. I candidati alla nomina a componenti l'organo di controllo e Revisori dei conti devono possedere, oltre ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 117/2017, i requisiti previsti dall'art. 15 del presente Statuto. Per il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è richiesta l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali.
7. I candidati a componente della Commissione disciplinare regionale devono possedere i requisiti previsti dall'art. 15 del presente Statuto. Le candidature, in forma individuale, devono pervenire alla Segreteria regionale almeno 10 giorni prima della celebrazione del Congresso.
8. Ogni associato può presentare al Congresso una sola candidatura.
9. Al termine dello scrutinio sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

CONSIGLIO REGIONALE

ART. 31

1. Il Consiglio regionale:
 - a) È l'Organo direttivo di programmazione, controllo e verifica dell'US Acli Aps; in particolare vigila sull'operato della Presidenza a cui è demandata l'esecuzione e l'amministrazione dell'US Acli Aps;
 - b) è composto, con diritto di voto, dal Presidente regionale e dai componenti eletti dal Congresso regionale e, senza diritto di voto, dai componenti della Presidenza regionale e dal rappresentante della Presidenza regionale ACLI Aps;
 - c) specifica le linee programmatiche approvate dal Congresso e il programma associativo annuale.
2. Il primo Consiglio è convocato dal Presidente regionale entro trenta giorni dal Congresso per approvare o respingere la proposta di eventuali invitati permanenti in Presidenza, formulata dal Presidente regionale.
3. Successivamente il Consiglio è convocato dal Presidente regionale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, almeno 15 giorni prima della data prevista, specificando l'ordine del giorno, la data, il luogo di riunione, l'ora di inizio e quella entro la quale si presume di concludere i lavori per:
 - a) approvare, entro un mese prima della conclusione dell'esercizio finanziario, il prospetto contabile preventivo (entro il 30/11);



- b) approva annualmente il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e dalla relazione di missione. Ove ne ricorrano le condizioni di legge di cui all'art. 13, co. 2, del D.Lgs. n. 117/2017, può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; il bilancio di esercizio o il rendiconto dovranno contenere annotazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale previste dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017. In caso di mancata approvazione, il Consiglio deve essere riconvocato entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno. Se anche in seconda lettura il consuntivo non viene approvato, decadono il Presidente, la Presidenza e il Consiglio;
- c) approvare il Regolamento di attuazione dello Statuto secondo quanto stabilito dal successivo art. 74;
- d) decidere sulle questioni riguardanti la vita dell'Associazione indicate dal Regolamento;
- e) reintegrare l'Organo, entro due mesi, nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento di uno o più consiglieri regionali, con i candidati primi esclusi nella votazione congressuale ai sensi dell'art. 16 co. 6;
- f) approvare o respingere eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Presidenza regionale presentate da almeno il 50% più uno dei componenti con diritto di voto;
- g) delibera, con la maggioranza rafforzata dei due terzi degli aventi diritto, l'azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli organi amministrativi e di controllo;
- h) convocare il Congresso regionale, specificandone le norme del Regolamento e affidandone la preparazione alla Presidenza regionale;
- i) deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione;
- j) approva annualmente il bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Quando l'ordine del giorno prevede dimissioni ed elezioni la convocazione va mandata anche al livello nazionale, affinché possa prevedere la partecipazione di un suo rappresentante.

- 4. Il Consiglio viene convocato in via straordinaria nei casi di decadenza di cui all'art. 16 del presente statuto.
- 5. Il Consiglio è validamente riunito ove sia presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, almeno un terzo dei componenti. Nelle riunioni con all'o.d.g. l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto economico-finanziario consuntivo, le dimissioni, la discussione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Presidenza ed elezioni, è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 6. Il Consiglio in seduta straordinaria è convocato nei casi di cui al comma 4 o su richiesta della metà più uno dei componenti della Presidenza, della metà più uno dei Comitati provinciali, di 1/3 dei consiglieri, dalla Presidenza Nazionale US Acli Aps. Le delibere devono essere portate a conoscenza dei Consiglieri assenti.

PRESIDENZA REGIONALE

ART. 32

1. La Presidenza regionale è l'Organo esecutivo e di amministrazione dell'US Acli Aps regionale.
2. La Presidenza:
 - a) è eletta dal Congresso;
 - b) è composta, con diritto di voto, oltre che dal Presidente Regionale in misura proporzionata al numero degli associati della regione:
 - fino a 10.000 associati, da 3 a 5 componenti;
 - da 10.001 a 35.000 associati, da 4 a 6 componenti e, comunque, fino a un massimo del 50% del numero dei consiglieri;
 - oltre i 35.000 associati, da 7 a 9 componenti e, comunque, fino a un massimo del 50% del numero dei consiglieri;
3. Ai componenti di Presidenza Eletti sono affidati incarichi specifici, tra i quali quelli di Vice Presidente, Responsabile all'Organizzazione/Sviluppo Associativo e Responsabile all'Amministrazione.
4. Alla Presidenza partecipa, senza diritto di voto, un componente la Presidenza regionale ACLI Aps.
5. La Presidenza è convocata dal Presidente regionale:
 - a) in via ordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
 - b) in via straordinaria, su richiesta:
 - di almeno 1/3 dei suoi componenti;
 - della Presidenza nazionale US Acli Aps;
6. La Presidenza è validamente riunita quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti e delibera in ordine:
 - a) alla definizione degli incarichi dei propri componenti;
 - b) all'attuazione del programma definito dal Consiglio;
 - c) all'attuazione delle delibere del Consiglio;
 - d) alle forme di collaborazione e/o di partecipazione con organismi esterni.

La Presidenza documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale nella relazione di missione di cui al precedente art. 31. Le decisioni della Presidenza sono deliberate a maggioranza dei presenti. In caso di videoconferenza o audio conferenza, le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. La Presidenza cura l'amministrazione US Acli Aps e il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Ove ne ricorrano le condizioni di legge di cui all'art. 13, co. 2, del D.Lgs. n. 117/2017, può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; il bilancio di esercizio o il rendiconto dovranno contenere annotazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale previste dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, portandoli all'approvazione del Consiglio entro i tempi fissati dal presente Statuto. Nella riunione del Consiglio in cui si approva il bilancio di esercizio o il rendiconto, i componenti la Presidenza non hanno diritto di voto.

RAPPRESENTANZA E POTERI

PRESIDENTE REGIONALE

ART. 33



1. Il Presidente regionale dell'US Acli Aps presiede il Comitato regionale dell'Associazione e lo rappresenta legalmente nei confronti dei terzi sia interni che esterni, firma convenzioni e accordi e impegna il Comitato al rispetto delle obbligazioni assunte.
2. L'US Acli Aps regionale risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante o dai suoi aventi causa, senza impegnare gli altri livelli dell'Associazione.

ART. 34

1. Nel caso di più Vice Presidenti, il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Vice Presidente vicario.
2. Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente nelle sue funzioni, in caso di assenza, di impedimento temporaneo o di decadenza in seguito a impedimento definitivo.

RESPONSABILE ALL'ORGANIZZAZIONE/SVILUPPO ASSOCIATIVO

ART. 35

1. Il Responsabile all'Organizzazione/Sviluppo Associativo cura:
 - a) le procedure di attuazione delle decisioni degli Organi dell'US Acli Aps regionale;
 - b) la tenuta dei registri dei verbali;
 - c) la comunicazione delle normative, degli indirizzi programmatici ed organizzativi e delle conseguenti delibere del Consiglio regionale, ai livelli provinciali;
 - d) la tempestiva informazione alle Presidenze provinciali e agli Organi interessati della convocazione del Congresso e delle iniziative di particolare rilievo.

RESPONSABILE ALL'AMMINISTRAZIONE

ART. 36

2. Il Responsabile all'Amministrazione deve:
 - a) tenere aggiornate le registrazioni contabili;
 - b) mettere in condizione i Revisori dei conti di effettuare verifiche periodiche;
 - c) informare periodicamente la Presidenza sulla situazione di cassa;
 - d) predisporre il rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo da far approvare dal Consiglio;
 - e) trasmettere al Responsabile nazionale all'organizzazione copia dei rendiconti economico-finanziari approvati dal Consiglio.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORI DEI CONTI

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 37

1. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017, il Consiglio Regionale nomina un organo di controllo, anche in forma monocratica, dotato dei

requisiti professionali richiesti dall'art. 30, co. 5, D.Lgs. n. 117/2017 e dall'art. 15 del presente Statuto. L'organo di controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 del citato art. 30, D.Lgs. n. 117/2017.

2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile e quanto previsto dall'art. 15 del presente Statuto. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'organo di controllo, qualora collegiale, ordinariamente si riunisce trimestralmente, partecipa alle riunioni del Consiglio regionale e a quelle della Presidenza regionale aventi all'ordine del giorno questioni amministrative e la discussione e l'approvazione dei conti economici.
4. Le riunioni dell'Organo di controllo, qualora collegiale, sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere dell'Organo sono prese a maggioranza assoluta. Le riunioni dell'Organo di controllo sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere dell'Organo sono prese a maggioranza assoluta.
5. In caso di sostituzioni, dimissioni di uno o più componenti effettivi e supplenti dell'Organo di controllo o di decadenza dell'Organo, si rimanda alle norme dettate dal Codice civile
6. L'organo di controllo rimane in carica anche in caso di decadenza della Presidenza e/o del Presidente regionale o del Consiglio.

REVISORI DEI CONTI ART. 38

1. Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31, co. 1, del D.Lgs. n. 117/2017, il Consiglio Regionale nomina un revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro o un Collegio di Revisori.
2. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da 2 supplenti in possesso anche dei requisiti richiesti dall'art. 15 del presente Statuto.
3. I Revisori verificano la correttezza degli atti amministrativi, della contabilità e della situazione di cassa e redigono una relazione che viene presentata e discussa nelle riunioni degli Organi che hanno all'ordine del giorno l'approvazione dei rendiconti economico-finanziari.
4. I Revisori dei conti ordinariamente si riuniscono trimestralmente, partecipano alle riunioni del Consiglio regionale e a quelle della Presidenza regionale aventi all'ordine del giorno questioni amministrative, la discussione e l'approvazione dei conti economici.
5. Le riunioni del Collegio sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti; le delibere dell'Organo sono prese a maggioranza assoluta.
6. In caso di sostituzioni, dimissioni di uno o più componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori, o di decadenza dell'Organo, si rimanda alle norme dettate dal Codice civile.
7. I Revisori rimangono in carica anche in caso di decadenza del Presidente regionale, della Presidenza regionale o del Consiglio regionale.

REVISORE CONTABILE UNICO ART. 38 BIS

Fino al raggiungimento delle condizioni previste dall'art. 30 comma 2 o art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 i comitati regionali nominano un revisore contabile unico con esperienza contabile amministrativa.

ORGANI NAZIONALI

CONGRESSO NAZIONALE

ART. 39

1. Il Congresso nazionale è indetto dal Consiglio nazionale è convocato dal Presidente:
 - a) in via ordinaria, ogni 4 anni, entro l'anno successivo a quello dell'Olimpiade estiva e, comunque, entro e non oltre il 15 Marzo;
 - b) in via straordinaria:
 - su richiesta di almeno sette Comitati regionali rappresentanti non meno di 1/3 delle Strutture provinciali;
 - su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio nazionale;
 - in caso di decadenza anticipata del Presidente o del Consiglio nazionale, secondo quanto normato nel precedente articolo 16;
 - su richiesta della maggioranza dei soci.
2. Il Congresso nazionale è costituito:
 - a) dai delegati eletti dai Congressi provinciali scelti tra i soci che siano in regola con il pagamento della quota sociale e che non abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione, da parte degli organi disciplinari e che non siano appartenenti alla Presidenza uscente. Il numero dei delegati spettanti ad ogni realtà provinciale, viene definito nella misura di 1 delegato ogni 1.000 soci;
 - b) dai delegati eletti in apposite Assemblee dei soci tesserati direttamente alla sede nazionale nella misura di un delegato ogni 1.000.
3. La convocazione del Congresso, inviata almeno quaranta giorni prima, è deliberata dal Consiglio nazionale e comunicata ai Comitati regionali e provinciali US Acli Aps attraverso l'invio del Regolamento congressuale nazionale, che fissa anche la data ultima per la celebrazione dei Congressi provinciali e regionali e il numero dei delegati al Congresso nazionale da eleggere. La convocazione viene poi formalizzata dal Presidente nazionale tramite posta elettronica con conferma di lettura, certificata o raccomandata, che oltre a indicare il numero dei delegati da eleggere e il termine ultimo per la celebrazione dei congressi fissa:
 - a) il luogo, la data e l'ora del Congresso;
 - b) il programma dei lavori.
4. Il Congresso nazionale:
 - a) approva il Regolamento congressuale;
 - b) valuta l'attività svolta, definisce gli obiettivi dell'US Acli Aps per il quadriennio;
 - c) elegge:
 - il Presidente nazionale;
 - la Presidenza nazionale;
 - 30 componenti il Consiglio nazionale, che, con i 6 consiglieri eletti dai Congressi regionali, completano il numero dei consiglieri eletti, secondo quanto previsto dal Regolamento congressuale e nel rispetto della rappresentanza di genere di cui all'art. 42, co. 1, lett. b);
 - il Collegio nazionale dei Probiviri composto da 5 effettivi e 2 supplenti;
 - la Commissione disciplinare nazionale;

- l'Ufficio del Procuratore.

5. I delegati eletti o nominati ai sensi del comma 2 del presente articolo a partecipare al più recente Congresso nazionale, hanno diritto, fino alla data di elezione o nomina dei nuovi delegati al Congresso successivo, di esaminare i libri sociali della struttura nazionale. L'esercizio del diritto opera con le modalità stabilite dal regolamento della struttura nazionale, che ne garantisce l'effettività.
6. Il Congresso approva o respinge, in seduta straordinaria se sono presenti delegati eletti nei Congressi provinciali che rappresentino almeno i 2/3 degli associati, le proposte di modifica al presente Statuto presentate dai Congressi provinciali e regionali o dai Consigli provinciali, regionali e nazionale.

ART. 40

1. Il Congresso è validamente costituito qualora siano presenti:
 - a) in prima convocazione, almeno il 50% più uno dei delegati in rappresentanza di almeno il 50% più uno dei Comitati provinciali in cui si sono svolti i congressi;
 - b) in seconda convocazione, con qualsiasi numero di partecipanti, purché rappresentino almeno un terzo dei Comitati provinciali.
2. Sia in prima, sia in seconda convocazione le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei delegati.

NORME PER LE CANDIDATURE

ART. 41

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente nazionale i tesserati US Acli Aps che siano in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 15 e che siano iscritti all'US Acli Aps da almeno cinque anni. Le candidature a Presidente nazionale devono pervenire alla Segreteria nazionale entro le ore 12:00 del trentesimo giorno antecedente la celebrazione del Congresso e devono essere accompagnate da un documento programmatico di intenti. Ove non pervenga alcuna candidatura valida nel termine previsto, i Proibiviri nazionali dispongono il commissariamento che deve avere la durata massima di 90 giorni entro i quali deve essere convocato un nuovo Congresso.
2. I candidati al Consiglio nazionale devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 15 del presente Statuto e iscritti da almeno due anni all'US Acli Aps. Le candidature, in forma individuale, devono pervenire alla Segreteria provinciale entro le ore 12:00 del trentesimo giorno antecedente la celebrazione del Congresso.
3. I candidati al Collegio dei Proibiviri devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 15 del presente Statuto. Le candidature in forma individuale devono arrivare alla Segreteria nazionale entro le ore 12:00 del trentesimo giorno antecedente lo svolgimento del Congresso.
4. I candidati alla nomina a componenti l'Organo di controllo e Revisori dei conti devono essere in possesso, oltre dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 117/2017, dei requisiti richiesti dall'art. 15 del presente Statuto.
5. I candidati all'Ufficio del Procuratore devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 15 del presente Statuto. Le candidature in forma individuale devono arrivare alla Segreteria nazionale entro le ore 12:00 del trentesimo giorno antecedente lo svolgimento del Congresso.
6. I candidati alla Commissione disciplinare nazionale devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 15 del presente Statuto. Le candidature in forma individuale

devono arrivare alla-Segreteria nazionale entro le ore 12:00 del trentesimo giorno antecedente lo svolgimento del Congresso.

7. Ogni associato può presentare al Congresso una sola candidatura. Al termine dello scrutinio sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti.

CONSIGLIO NAZIONALE ART. 42

1. Il Consiglio nazionale:
 - a) è l'Organo direttivo di programmazione, controllo e verifica dell'US AcLI Aps; in particolare vigila sull'operato della Presidenza a cui è demandata l'esecuzione e l'amministrazione dell'US AcLI Aps;
 - b) garantisce al suo interno la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti dell'organo stesso eletti dal Congresso Nazionale; nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali;
 - c) è composto, con diritto di voto, ferma la rappresentanza di genere di cui alla lettera precedente, dal Presidente nazionale, dai consiglieri nazionali eletti dal Congresso nazionale e dai Congressi regionali, dai Presidenti regionali e, senza diritto di voto, dai componenti della Presidenza nazionale e da 3 componenti del Consiglio nazionale delle ACLI Aps secondo quanto deliberato dal Consiglio nazionale US AcLI Aps;
 - d) specifica le linee programmatiche approvate dal Congresso ed il programma associativo annuale.

I consiglieri nazionali eletti direttamente dai Congressi Regionali, devono essere fino a un massimo di 6, secondo quanto stabilito dal Regolamento congressuale.
2. Alle sedute del Consiglio sono invitati permanenti gli ex Presidenti nazionali dell'US AcLI Aps, iscritti all'US AcLI Aps.
3. La prima riunione del Consiglio nazionale, convocata dal Presidente nazionale entro quaranta giorni dal Congresso:
 - a) approva o respinge la proposta di eventuali invitati permanenti in Presidenza, formulata dal Presidente;
 - b) ha facoltà di nominare il Presidente del Consiglio nazionale su eventuale proposta del Presidente nazionale;
 - c) elegge i propri rappresentanti nel Consiglio nazionale ACLI Aps nella misura stabilita dallo Statuto ACLI Aps stesso.
4. Successivamente il Consiglio è convocato dal Presidente nazionale almeno 15 giorni prima della data prevista, specificando l'ordine del giorno, la data, il luogo di riunione, l'ora di inizio e quella entro la quale si presume di concludere i lavori.
5. Il Consiglio viene convocato in via ordinaria per:
 - a) approvare, entro un mese prima della conclusione dell'esercizio finanziario, il prospetto contabile preventivo (entro il 30/11);
 - b) approvare annualmente il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e dalla relazione di missione. Ove ne ricorrano le condizioni di legge di cui all'art. 13, co. 2, del D.Lgs. n. 117/2017, può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per

- cassa; il bilancio di esercizio o il rendiconto dovranno contenere annotazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale previste dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017. In caso di mancata approvazione, il Consiglio deve essere riconvocato entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno; se anche in seconda lettura il consuntivo non viene approvato, decadono il Presidente, la Presidenza e il Consiglio;
- c) deliberare la costituzione di nuovi Comitati provinciali e regionali in Italia ed in altri Stati;
 - d) approvare il Regolamento nazionale e ratificare i Regolamenti provinciali e regionali;
 - e) promuovere e regolamentare il coordinamento dei Presidenti regionali;
 - f) ha facoltà di istituire il Coordinamento dei Responsabili Sviluppo Associativo qualora lo ritenga opportuno per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
 - g) in caso di dimissioni di uno o più consiglieri, procedere all'integrazione dell'Organo con i primi esclusi della votazione congressuale secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 6 del presente Statuto nel rispetto della rappresentanza di genere di cui all'art. 42, co. 1, lett b);
 - h) approvare o respingere eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Presidenza presentate da almeno il 50% più uno dei componenti con diritto di voto;
 - i) delibera, con la maggioranza rafforzata dei due terzi degli aventi diritto, l'azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli organi amministrativi e di controllo;
 - j) convocare il Congresso nazionale, specificandone le norme del Regolamento e affidandone la preparazione alla Presidenza;
 - k) deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione;
 - l) il Consiglio definisce annualmente l'elenco delle discipline sportive praticate dandone immediata comunicazione al CONI ed ai propri affiliati e tesserati;
 - m) approva annualmente il bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;
 - n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
6. Il Consiglio viene convocato in via straordinaria nei casi di decadenza e nei casi di integrazione di cui all'articolo 16 del presente statuto.
 7. Il Consiglio è validamente riunito ove sia presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, almeno un terzo dei componenti. Nelle riunioni con all'o.d.g. l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto economico- finanziario consuntivo, le dimissioni, la discussione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Presidenza ed elezioni è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 8. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria nei casi di cui al precedente comma 6 o su richiesta:
 - a) di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio nazionale con diritto di voto;
 - b) di almeno 7 Comitati regionali con decisioni assunte in riunioni appositamente convocate;
 - c) della maggioranza della Presidenza nazionale US Acli Aps.
 9. Le delibere devono essere portate a conoscenza dei Consiglieri assenti.
 10. La durata degli incarichi assegnati dal Consiglio nazionale coincide con quella del Consiglio stesso.

**PRESIDENZA NAZIONALE
ART. 43**

1. La Presidenza nazionale è l'Organo esecutivo e di amministrazione dell'US Acli Aps nazionale. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. La Presidenza è eletta dal Congresso su proposta del candidato Presidente Nazionale secondo quanto previsto dal Regolamento congressuale ed è composta, con diritto di voto, oltre che dal Presidente nazionale da 11 componenti, ai quali sono affidati incarichi specifici, tra i quali quelli di Vice Presidente, Responsabile all'Organizzazione/Sviluppo Associativo e Responsabile all'amministrazione.
3. Alla Presidenza partecipa senza diritto di voto, un componente la Presidenza nazionale ACLI Aps.
4. I candidati alla Presidenza nazionale devono possedere i requisiti previsti dall'art. 15 del presente Statuto ed essere iscritti da almeno due anni all'US Acli Aps.
5. La Presidenza è convocata dal Presidente nazionale
 - a) in via ordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
 - b) in via straordinaria, su richiesta della metà più uno dei suoi componenti. La convocazione deve avvenire entro 90 giorni dalla richiesta.
6. La Presidenza è validamente riunita quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti e delibera in ordine:
 - a) alla definizione degli incarichi dei propri componenti;
 - b) all'attuazione del programma definito dal Consiglio;
 - c) all'attuazione delle delibere del Consiglio;
 - d) alla cura dell'amministrazione dell'US Acli Aps e del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e dalla relazione di missione. Ove ne ricorrano le condizioni di legge di cui all'art. 13, co. 2, del D.Lgs. n. 117/2017, può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; il bilancio di esercizio o il rendiconto dovranno contenere annotazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale previste dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 portandoli all'approvazione del Consiglio entro i tempi fissati dal presente Statuto, portandoli all'approvazione del Consiglio entro i tempi fissati dal presente Statuto. Nella riunione del Consiglio in cui si approva il bilancio di esercizio o il rendiconto, i componenti la Presidenza non hanno diritto di voto;
 - e) alla redazione del bilancio da sottoporre alla giunta nazionale del CONI redatto nel rispetto dei principi di trasparenza e nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'ente; incluso un quadro prospettico delle articolazioni territoriali. Il budget annuale ed il bilancio d'esercizio devono essere accompagnati da una relazione documentata circa l'utilizzo dei contributi del CONI. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative saranno pubblicizzati tramite il sito istituzionale;
 - f) alla concessione di provvedimenti di amnistia ed indulto;
 - g) alle forme di collaborazione e/o di partecipazione con organismi esterni;



- h) all'attuazione di programmi di attività dell'US Acli Aps decisi dal Congresso nazionale.

La Presidenza documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale a seconda dei casi nella relazione di missione di cui al precedente art. 42 o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Le decisioni della Presidenza sono deliberate a maggioranza dei presenti. In caso di videoconferenza o audio conferenza, le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7. La Presidenza nazionale ha la facoltà di:
- a) nominare un Incaricato per le nuove Province in Italia e in altri Stati e convocare il Congresso costitutivo quando sono mature le condizioni;
 - b) intervenire nei confronti degli Organi provinciali e regionali, deliberando provvedimenti straordinari, qualora siano constatate:
 - inadempienze statutarie e/o regolamentari;
 - gravi irregolarità nella gestione;
 - gravi o ripetute violazioni all'ordinamento sociale;
 - attività contrarie agli indirizzi US Acli Aps;
 - l'impossibilità dell'Organo ad operare.

INTERVENTI STRAORDINARI

ART. 44

1. La Presidenza nazionale può nominare un proprio incaricato per assolvere temporaneamente ad una o più competenze previste dallo Statuto non assolte dagli Organi provinciali o regionali, assumendo poteri amministrativi ed esecutivi.
2. La Presidenza nazionale ha facoltà di sciogliere il Consiglio provinciale qualora venga meno alle sue funzioni o assuma deliberazioni e atteggiamenti contrari agli indirizzi dell'US Acli Aps. Lo scioglimento determina la decadenza di tutti gli organi e la nomina di un Commissario. Tale facoltà è esercitata d'intesa con la Presidenza regionale. Per analoghi motivi la Presidenza nazionale ha facoltà di sciogliere il Consiglio regionale e di nominare un Commissario.

ART. 45

1. Avverso le decisioni della Presidenza nazionale di sciogliere gli Organi provinciali o regionali, i rispettivi Consigli, entro 60 giorni dalla comunicazione di tale decisione, possono ricorrere al Collegio dei Proibiviri, il quale può esprimersi in favore di un provvedimento di sospensione, qualora ne ricorrano i presupposti e le motivazioni.

RAPPRESENTANZA E POTERI

PRESIDENTE NAZIONALE

ART. 46

1. Il Presidente nazionale dell'US Acli Aps presiede l'Associazione e la rappresenta legalmente nei confronti dei terzi sia interni che esterni, firma convenzioni e accordi e impegna l'Associazione al rispetto delle obbligazioni assunte.
2. L'US Acli Aps nazionale risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante o dai suoi aventi causa, senza impegnare gli altri livelli dell'Associazione.



Al Presidente nazionale è dato potere di concedere la grazia a condizione che sia stata scontata almeno la metà della pena. In caso di espulsione, la grazia può essere concessa solo nel caso siano stati scontati almeno cinque anni.

ART. 47

1. Nel caso di più Vice Presidenti, il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Vice Presidente vicario che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza, di impedimento temporaneo, o di decadenza in seguito a impedimento definitivo.

RESPONSABILE ALL'ORGANIZZAZIONE/SVILUPPO ASSOCIATIVO

ART. 48

1. Il Responsabile all'Organizzazione/Sviluppo Associativo cura:
 - a) le procedure di attuazione delle decisioni degli Organi dell'US Acli Aps nazionale;
 - b) la tenuta dei registri dei verbali;
 - c) la predisposizione e l'inoltro dei dati sulla consistenza organizzativa e sulle attività;
 - d) la comunicazione delle normative, degli indirizzi programmatici ed organizzativi e delle conseguenti delibere del Consiglio nazionale, ai livelli provinciali e regionali;
 - e) la tempestiva informazione alle Presidenze provinciali e regionali e agli Organi interessati della convocazione del Congresso e delle iniziative di particolare rilievo.

RESPONSABILE ALL'AMMINISTRAZIONE

ART. 49

2. Il Responsabile nazionale all'Amministrazione deve:
 - a) tenere aggiornate le registrazioni contabili;
 - b) mettere in condizione i Revisori dei conti di effettuare verifiche periodiche;
 - c) informare periodicamente la Presidenza sulla situazione di cassa;
 - d) predisporre il rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo da far approvare dal Consiglio.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI

ART. 50

ORGANO DI CONTROLLO

1. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30, co. 2, D.Lgs. n. 117/2017, il Consiglio Nazionale nomina un organo di controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, co. 5, D.Lgs. n. 117/2017 e dall'art. 15 del presente Statuto. L'organo di controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 del citato art. 30, D.Lgs. n. 117/2017, in particolare vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento ivi inclusa, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti, in presenza dei requisiti

professionali dei suoi componenti e ove il Consiglio non abbia diversamente deliberato, ai sensi del successivo art.51.

2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile e quanto previsto dall'art. 15 del presente Statuto. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'organo di controllo, qualora collegiale, ordinariamente si riunisce trimestralmente, partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale e a quelle della Presidenza nazionale aventi all'ordine del giorno questioni amministrative e la discussione e l'approvazione dei conti economici.
4. Le riunioni dell'Organo di controllo, qualora collegiale, sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere dell'Organo sono prese a maggioranza assoluta. Le riunioni dell'Organo di controllo sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere dell'Organo sono prese a maggioranza assoluta.
5. In caso di sostituzioni, dimissioni di uno o più componenti effettivi e supplenti dell'Organo di controllo o di decadenza dell'Organo, si rimanda alle norme dettate dal Codice civile.
6. L'organo di controllo rimane in carica anche in caso di decadenza della Presidenza e/o del Presidente nazionale o del Consiglio.

REVISORI DEI CONTI

ART. 51

1. Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31, co. 1, del D.Lgs. n. 117/2017, il Consiglio Nazionale nomina un revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro o un Collegio di Revisori.
2. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da 2 supplenti in possesso anche dei requisiti richiesti dall'art. 15 del presente Statuto.
3. Il Collegio verifica la correttezza degli atti amministrativi, della contabilità e della situazione di cassa.
4. Il Collegio ordinariamente si riunisce trimestralmente, redige una relazione che viene presentata e discussa nelle riunioni degli Organi che hanno all'Ordine del giorno l'approvazione dei rendiconti economico-finanziari.
5. I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio e a quelle della Presidenza aventi all'ordine del giorno questioni amministrative e la discussione e l'approvazione dei rendiconti economici.
6. In caso di sostituzioni, dimissioni di uno o più componenti o di decadenza dell'Organo, si rimanda alle norme dettate dal Codice civile.
7. I Revisori rimangono in carica anche in caso di decadenza del Presidente nazionale, della Presidenza nazionale o del Consiglio.

ASSEMBLEA DI AVVIO ANNO SOCIALE

ART. 52



1. L'Assemblea di Avvio anno sociale è convocata annualmente dalla Presidenza nazionale per:
 - a) aggiornare sulle principali novità Tecniche, Amministrative e Gestionali che riguardano l'attività dei soci;
 - b) programmare le attività della stagione sportiva;
 - c) verificare l'efficacia delle politiche sportive, la vitalità delle Strutture, la capacità d'iniziativa degli Organi e lo stato delle risorse umane, organizzative ed economiche.
2. All'Assemblea partecipano:
 - a) la Presidenza nazionale;
 - b) il Consiglio nazionale;
 - c) i Presidenti provinciali;
 - d) i Responsabili all'Organizzazione/Sviluppo Associativo ad ogni livello.
3. L'Assemblea è validamente costituita qualora siano presenti:
 - a) in prima convocazione, almeno il 50% più uno degli aventi diritto;
 - b) in seconda convocazione, con qualsiasi numero di partecipanti, purché rappresentino almeno un terzo dei Comitati provinciali e regionali US Acli Aps.
4. Sia in prima, sia in seconda convocazione le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti.

INCOMPATIBILITÀ

INCOMPATIBILITÀ ESTERNE

ART. 53

1. I componenti della Presidenza nazionale e le cariche di Presidente provinciale e regionale sono incompatibili con incarichi istituzionali inerenti lo sport, allo stesso livello, a livello superiore e nei Comuni capoluoghi di provincia.
2. La carica di Presidente nazionale è incompatibile con qualsiasi carica elettiva a livello nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

INCOMPATIBILITÀ INTERNE

ART. 54

1. La carica di Presidente Provinciale è incompatibile con quella di Presidente regionale e di Presidente nazionale.
2. La carica di Presidente regionale è incompatibile con quella di Presidente nazionale. La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'ambito dell'US Acli Aps.
3. I componenti degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica e di nomina elettiva nazionale e con qualsiasi altra carica nell'ambito US Acli Aps.
4. I Revisori sono incompatibili con qualsiasi carica e di nomina elettiva nazionale e con qualsiasi altra carica nell'ambito US Acli Aps.
5. La carica di componente degli organi nazionali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva nazionale.

ART. 55

1. Il Presidente nazionale e quelli regionali e provinciali sono eletti con il voto della maggioranza dei delegati e restano in carica per un mandato, che di norma dura per tutto il quadriennio Olimpico.

ORGANI DI GIUSTIZIA

ORGANI DI GIUSTIZIA

ART. 56

1. Gli Organi di giustizia dell'US Acli Aps sono:
 - a) Ufficio del Procuratore;
 - b) Collegio dei Probiviri (regionale e nazionale);
 - c) Commissione disciplinare (provinciale, regionale e nazionale);
 - d) Collegio Arbitrale.
2. Gli Organi di Giustizia assicurano il rispetto dei principi dell'ordinamento interno e di quello giuridico sportivo, del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI così come la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play", la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione. A tal fine garantiscono lo svolgimento delle funzioni inquirenti e assicurino l'impugnazione delle decisioni di primo grado secondo quanto previsto dallo Statuto e dai relativi regolamenti Associativi. In particolare sono garantiti gli istituti della riabilitazione, astensione e ricasazione; nonché il diritto alla difesa e al contraddittorio, il principio della terzietà ed imparzialità dei giudici.
3. Affiliati e tesserati riconoscono ed accettano di rimettere ad un arbitrato la composizione di ogni controversia che non rientri nella specifica competenza degli Organi di giustizia dell'US Acli Aps per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività associativa.
4. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento, si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme dell'US Acli Aps o di altra disposizione a loro applicabile.
5. L'US Acli Aps trasmetterà al CONI le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva per il loro inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo istituito presso il CONI, secondo le modalità e per le finalità che saranno individuate con separato regolamento attuativo da adottarsi a cura della Giunta Nazionale del CONI.

UFFICIO DEL PROCURATORE

ART. 57

1. L'Ufficio del Procuratore è l'organo inquirente requirente dell'US Acli Aps;
 - a) è eletto dal Congresso nazionale tra persone con esperienza legale scelte anche al di fuori dell'Associazione;
 - b) è composto da tre componenti che nominano nella loro prima riunione il Presidente;
 - c) ha competenza su tutto il territorio nazionale: di volta in volta il Presidente affida ad un componente l'istruzione del caso.

2. All'ufficio del Procuratore devono essere inviate tutte le denunce relative alle infrazioni alla Statuto o per ogni tipo di violazione all'ordinamento sociale. Per le istanze di primo grado, il Procuratore ha l'obbligo, ricevuta la denuncia, di:
- avvisare il/i denunciati dell'avvio di una procedura di indagine che lo/la riguardano;
 - completare l'istanza entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'esposto.

Qualora, esaminato un caso, il Procuratore ritenga insufficiente la "notizia criminis" procede all'archiviazione della pratica comunicandone l'esito al denunciante.

3. Il ruolo di Procuratore non può essere esercitato per più di due mandati.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI ART. 58

- I Collegi dei Probiviri sono gli Organi di disciplina e giustizia interna dell'US Acli Aps, formati da persone che non rivestono cariche elettive o di nomina nell'US Acli Aps e sono composti:
 - a livello regionale, da tre componenti effettivi e due supplenti;
 - a livello nazionale, da cinque componenti effettivi e due supplenti.
- I Componenti il Collegio non possono ricoprire cariche elettive o di nomina nell'US Acli a norma dell'art. 54.
- I componenti effettivi, nella prima riunione, eleggono il Presidente che convoca quelle successive.
- Il Collegio dei Probiviri sia a livello regionale che nazionale, è competente per qualsiasi violazione alle norme associative e alle delibere degli organi dell'US Acli Aps.
- La Presidenza nazionale e quelle regionali devono fornire tempestivamente la documentazione loro richiesta dai Probiviri.
- Al Collegio dei Probiviri devono essere inviate tutte le denunce relative alle infrazioni allo Statuto o per ogni tipo di violazione all'ordinamento sociale.
- I componenti dei Collegi regionali e nazionale dei Probiviri, per qualunque causa assenti o impossibilitati a partecipare alle sedute, vengono sostituiti dai supplenti. Qualora l'impossibilità di uno o più componenti diventi definitiva, si procede al reintegro dell'Organo con i primi esclusi della votazione congressuale.
- Per la validità delle delibere si richiede la presenza di tutti i componenti che deliberano a maggioranza.
- I componenti dei Collegi regionali e nazionale dei Probiviri sono invitati alle riunioni dei Consigli di pari livello.
- I Probiviri rimangono in carica anche in caso di dimissioni o decadenza del rispettivo Presidente e/o Presidenze e/o Consigli US Acli Aps.

COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI ART. 59

- Il Collegio regionale dei Probiviri è l'Organo di giustizia che ha la competenza di deliberare in primo grado su ogni violazione relativa all'applicazione od interpretazione delle norme statutarie e regolamentari o controversia, connessa al rapporto associativo, che dovesse insorgere tra i seguenti soggetti:
 - Organi periferici provinciali dell'US Acli Aps facenti capo alla stessa regione o tra questa ed una sua provincia;

- b) Organi US Acli Aps, a tutti i livelli, e singoli associati tesserati nel territorio regionale;
 - c) Organi nazionali e periferici US Acli Aps della regione;
 - d) Organi a livello nazionale US Acli Aps;
 - e) Organi facenti capo a diverse regioni US Acli Aps.
2. Il Collegio, ricevuta la denuncia, ha l'obbligo di avvisare il denunciato dell'avvio di una procedura che lo riguarda, entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia stessa e di emettere una sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio della procedura.

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

ART. 60

1. Avverso le decisioni dei Probiviri regionali, è possibile presentare ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri, Organo di giustizia di secondo grado.
2. Il ricorso va presentato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della sentenza di primo grado, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Collegio nazionale deve esprimere una sentenza nel termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso.
3. Le sentenze dei Probiviri nazionali sono definitive e inoppugnabili, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 63.
4. Il Collegio nazionale dei Probiviri assume funzioni consultive ed interpretative delle norme statutarie e regolamentari dell'US Acli Aps.
5. Accettazione o elezione delle candidature a componente del Collegio nazionale dei Probiviri
 - a) L'elenco delle candidature deve essere pubblicato sul sito internet con link diretto dalla homepage almeno 30 giorni prima dello svolgimento del Congresso nazionale.
 - b) Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data altresì comunicazione dalla Segreteria nazionale a mezzo PEC (o mezzo equipollente) entro i successivi due giorni dalla data di pubblicazione di cui al precedente punto a).
 - c) Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet di cui al precedente punto a), il soggetto escluso ovvero l'Ufficio del Procuratore possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
 - d) L'impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dall'Ufficio del Procuratore che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'altro o agli altri eventuali controinteressati i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Collegio Nazionale dei Probiviri, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.
 - e) Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet.
 - f) All'esito del ricorso in caso di appello, la Segreteria aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla pubblicazione definitiva sul sito internet almeno 10 giorni prima della celebrazione del Congresso.

ART. 61

Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, fatta salva la facoltà dell'Organo di appello, su istanza di parte e qualora ricorrano gravissimi motivi di sospendere del tutto o in parte, l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata.

ART. 62

1. I provvedimenti che i Collegi dei Probiviri possono adottare sono:
 - a) il richiamo;
 - b) la deplorazione;
 - c) la sospensione da un mese a due anni, con conseguente decadenza da ogni incarico;
 - d) l'espulsione dall'US Acli Aps.
2. Per le irregolarità nei confronti dei regolamenti di gara si applicano le sanzioni previste dagli stessi regolamenti.

GIUSTIZIA SPORTIVA

COMMISSIONE DISCIPLINARE

ART. 63

1. La Commissione disciplinare, ha giurisdizione sulle norme regolamentari e tecniche delle attività sportive organizzate dall'US Acli Aps ai vari livelli.
2. La Commissione disciplinare è eletta a tutti i livelli, dal Congresso di competenza ed è composta da tre giudici effettivi e due supplenti. I Comitati provinciali con meno di 6.000 iscritti o i Comitati Regionali con meno di 12.000 iscritti possono eleggere un Giudice unico e un supplente.
3. È validamente costituita, nel caso di collegio, se sono presenti 3 componenti e delibera, entro il tempo di 30 giorni dall'istruzione della pratica a maggioranza dei presenti.
4. Le sanzioni che essa può comminare sono:
 - a) la diffida;
 - b) la squalifica di entità rapportata alla gravità dell'infrazione commessa;
 - c) l'ammenda;
 - d) la partita persa;
 - e) l'esclusione dalla manifestazione.Qualora la Commissione ravvisi comportamenti gravemente lesivi delle norme statutarie e dell'ordinamento sociale, trasmette la documentazione ai Probiviri per i provvedimenti di competenza.
5. La Commissione disciplinare, o il Giudice Unico, Provinciale in via ordinaria è competente in prima istanza per le manifestazioni di quel livello.
6. La Commissione disciplinare, o il Giudice Unico, regionale in via ordinaria è competente in prima istanza per le manifestazioni regionali/interregionali o per le manifestazioni nazionali svolte in quella regione.
7. Avverso le decisioni di prima istanza, si può opporre ricorso di seconda istanza alla Commissione disciplinare nazionale.

VINCOLO DI GIUSTIZIA ART. 64

1. Gli affiliati e i tesserati attraverso la sottoscrizione della domanda di affiliazione o di tesseramento, accettano implicitamente lo Statuto e i regolamenti dell'US Acli Aps in ogni loro parte e ad ogni effetto.
2. I provvedimenti adottati dagli Organi dell'US Acli Aps, hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sociale e nei confronti degli affiliati e associati all'Ente.
3. Gli affiliati e gli associati, per la risoluzione delle controversie di qualsiasi natura, comunque connesse alla attività sportiva svolta nell'US Acli Aps, si impegnano a non adire altre autorità al di fuori di quelle dell'US Acli Aps.
4. La Presidenza nazionale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto dal comma precedente. Ricevuta la richiesta di deroga, ha 40 giorni di tempo per esprimersi nel merito, dando all'interessato comunicazione scritta e motivata della propria decisione. Passati i 40 giorni senza pronunciamento, la deroga si ritiene concessa.
5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di sanzioni disciplinari fino all'espulsione.

COLLEGIO ARBITRALE ART. 65

1. Il Collegio è composto da tre arbitri nominati uno per parte e da un Presidente scelto in accordo dai due componenti.
2. Qualora uno degli arbitri di parte non fosse nominato o i due arbitri non trovino l'accordo per nominare il Presidente, la competenza per le nomine passa al Collegio nazionale dei Proibiviri.
3. Gli arbitri in quanto convenuto ed accettato giudicano quali amichevoli compositori inappellabili e senza formalità procedurali.
4. Il lodo, deliberato a maggioranza, deve essere pronunciato entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e deve essere depositato entro 10 giorni dalla sua firma alla Segreteria nazionale che avvisa le parti. Il lodo deve contenere anche le modalità di esecuzione dello stesso.
5. Il dispositivo emesso deve essere firmato da tutti gli arbitri; qualora uno non fosse disposto alla firma, è sufficiente quella della maggioranza purché sia scritto che erano comunque presenti tutti e tre gli arbitri, con espressa dichiarazione che uno di questi non ha voluto o potuto firmare.

NORME GENERALI

DECORRENZA ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO ART. 66

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE ART. 67

1. Il patrimonio dell'US Acli Aps è costituito dai contributi dei soci e dai beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa. E' comprensivo di ricavi, rendite, entrate comunque denominate ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Nell'US Acli Aps, in quanto associazione senza scopo di lucro, ai fini dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, è vietato distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve, comunque denominate, o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, durante la vita dell'Associazione.
3. È fatto obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione, secondo le delibere degli Organi competenti, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. La quota o contributo associativo non è rivalutabile ed è esclusa, a qualsiasi titolo, la sua trasmissibilità.
5. I singoli soci, in caso di recesso, non hanno diritto di chiedere all'US Acli Aps la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna finché l'Associazione è in essere.
6. Le Presidenze provinciali e regionali devono trasmettere alla Presidenza nazionale l'inventario dei beni dell'US Acli Aps di loro pertinenza.

ART. 68

1. Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario sono necessarie le firme congiunte di due persone indicate dalla Presidenza.
2. Gli Organi provinciali e regionali rispondono direttamente per le obbligazioni assunte e non impegnano gli altri livelli dell'Associazione.

SCIoglimento

ART. 69

1. Lo scioglimento delle Strutture dell'US Acli Aps deve essere deciso in apposite riunioni:
 - a) per le associazioni/società sportive con le modalità previste dal proprio statuto;
 - b) per le Strutture provinciali, regionali e nazionale dai rispettivi Congressi.
2. In caso di scioglimento di Strutture provinciali o regionali i loro beni si trasferiscono alla Struttura nazionale.
3. In caso di scioglimento o mancata riaffiliazione di una associazione/società sportiva, essa deve restituire i beni avuti in uso da Strutture dell'US Acli Aps.

ART. 70

1. In caso di scioglimento dell'US Acli Aps, deliberato in apposito Congresso straordinario, la Presidenza nazionale cura il procedimento di dismissione e tutti gli atti relativi, curando in particolare la cessazione di ogni rapporto economico con fornitori, dipendenti ed enti previdenziali e fiscali.
2. Il patrimonio rimasto, in ottemperanza alle disposizioni di legge, viene devoluto alle ACLI Aps nazionali a condizione che siano qualificate come Ente del Terzo settore iscritte al RUNTS o ad altri enti del Terzo settore, previo parere preventivo dell'ufficio Runts competente.
3. Il Congresso straordinario che delibera lo scioglimento deve raggiungere il quorum di presenze pari ai $\frac{3}{4}$ degli associati.

- ## PROCESSI VERBALI E SVOLGIMENTO RIUNIONI

1. Ciascun Organo dell'US Acli Aps, ad ogni livello, designa il Segretario verbalizzante che provvede a redigere il verbale delle riunioni, a sottoporlo all'approvazione nella seduta successiva, a custodirlo in archivio e inviarne copia, per conoscenza, al Responsabile nazionale all'Organizzazione/ Sviluppo Associativo.
2. Tutte le riunioni, a ciascun livello, possono tenersi in videoconferenza, con esclusione del Congresso Nazionale Ordinario Elettivo, previa indicazione nell'avviso di convocazione. In tali casi, devono essere assicurate:
 - a. l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
 - b. la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.
3. In caso di svolgimento in videoconferenza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Organo e, nel caso del Consiglio, il luogo in cui si trova il Presidente US Acli Aps di pari livello.

ART. 72

Si deroga a quanto previsto dall'art. 98 del Codice del Terzo Settore prevedendone la non applicabilità.

ART. 73

1. Lo Statuto può essere modificato:
 - a) dal Congresso nazionale;
 - b) dal Consiglio nazionale limitatamente agli adeguamenti di legge o alle richieste del CONI, ai fini del riconoscimento sportivo.
2. La seduta per la modifica dello Statuto è valida se sono rappresentati i 2/3 degli associati/consiglieri.
3. Le proposte di modifica allo Statuto devono essere avanzate dai Consigli provinciali, regionali e nazionale nonché dai Congressi provinciali e regionali ed inviate alla Presidenza nazionale entro i termini stabiliti nel Regolamento del Congresso, in modo che il Consiglio nazionale possa esprimere un parere di merito.
4. L'US Acli Aps, quale associazione specifica promossa dalle ACLI Aps, è tenuta alla trasmissione dello Statuto al Consiglio nazionale ACLI Aps.
5. Le decisioni di modifica dello Statuto sono assunte se approvate dalla maggioranza dei presenti.
6. Lo Statuto e le relative modifiche apportate devono essere trasmesse al CONI per l'approvazione ai fini sportivi, ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione da parte di quest'ultimo.

ART. 74



1. Il presente Statuto è attuato da apposite normative regolamentari:
 - a) il Regolamento nazionale, approvato dal Consiglio nazionale;
 - b) i Regolamenti regionali, approvati dai rispettivi Consigli regionali, e ratificati dal Consiglio nazionale;
 - c) i Regolamenti provinciali, approvati dai rispettivi Consigli provinciali, e ratificati dai rispettivi Consigli regionali e nazionale.
 - d) Per i Comitati territoriali che non adempiano, entro 3 mesi dall'approvazione del Regolamento nazionale, alla delibera del proprio Regolamento provinciale/regionale saranno vincolanti le norme contenute nel Regolamento nazionale.

ENTRATA IN VIGORE ART. 75

Il presente Statuto entra in vigore dal giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

NORME TRANSITORIE

1. Il Presidente e i membri degli organi direttivi di gestione nazionali e territoriali dell'Associazione in carica alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 8, e che in tale data avevano già raggiunto il limite di cui all'art. 15, comma 6, possono svolgere se eletti un ulteriore mandato.
2. Nel caso di cui al comma precedente, il Presidente uscente, per essere confermato, deve raggiungere una maggioranza non inferiore al 70% dei voti espressi. In presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un Presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque la maggioranza non inferiore al 70% dei voti espressi di cui al presente comma. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, si dovrà celebrare un nuovo Congresso elettivo e il Presidente uscente non è più candidabile.

Riferimenti legislativi e normativi:

- Art. 36 e seguenti, Codice Civile;
- D.Lgs. 8 gennaio 2004 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;
- Art. 90 L. 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. 3 agosto 2017 n. 117.

INDICE DEGLI ARGOMENTI

NATURA E FINALITÀ

- Art. 1 - Natura
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Attività di interesse generale
- Art. 4 - Attività diverse
- Art. 5 - Raccolta fondi
- Art. 6 - Sede
- Art. 7 - Modalità operative

SOCI, VOLONTARI E AFFILIATI

- Art. 8, 9 - Soci
- Art. 10 - Volontari
- Art. 11, 12, 13 - Affiliati

STRUTTURE E ORGANI

- Art. 14 - Strutture e organi
- Art. 15 - Requisiti organi
- Art. 16 - Decadenza

ORGANI PROVINCIALI

- Art. 17, 18, 19 - Congresso provinciale
- Art. 20 - Consiglio provinciale
- Art. 21 - Presidenza provinciale
- Art. 22, 23, 24, 25 - Rappresentanza e poteri
- Art. 26, 27 - Organo di controllo e Revisori dei conti
- Art. 27 bis - Revisore unico contabile

ORGANI REGIONALI

- Art. 28, 29, 30 - Congresso regionale
- Art. 31 - Consiglio regionale
- Art. 32 - Presidenza regionale
- Art. 33, 34, 35, 36 - Rappresentanza e poteri
- Art. 37, 38 - Organo di controllo e Revisori dei conti
- Art. 38 bis - Revisore unico contabile

ORGANI NAZIONALI

- Art. 39, 40, 41 - Congresso nazionale
- Art. 42 - Consiglio nazionale
- Art. 43 - Presidenza nazionale
- Art. 44, 45 - Interventi straordinari
- Art. 46, 47, 48, 49 - Rappresentanza e poteri
- Art. 50, 51 - Organo di controllo e Revisori dei conti
- Art. 52 - Assemblea di avvio anno sociale

INCOMPATIBILITÀ

- Art. 53 - Esterne

Art. 54, 55 – Interne

ORGANI DI GIUSTIZIA

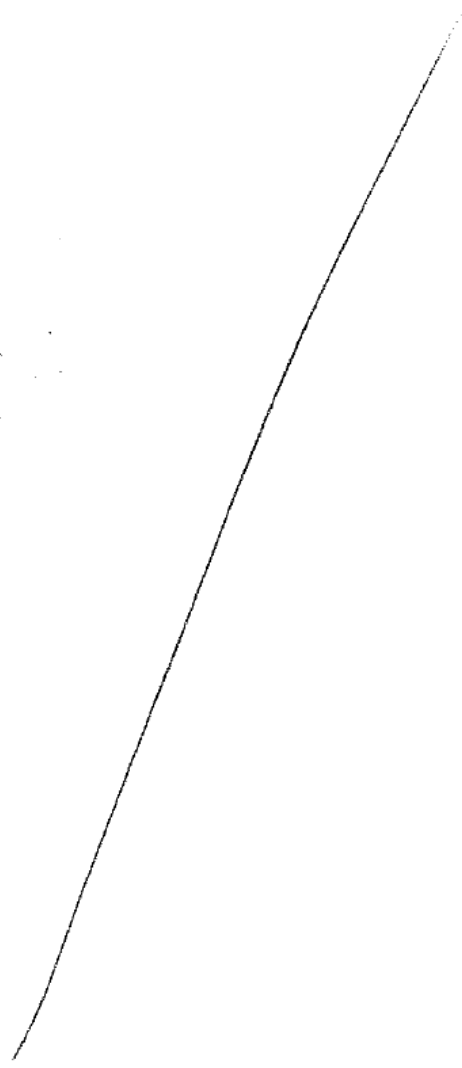
- Art. 56 – Organi di giustizia
- Art. 57 – Ufficio del Procuratore
- Art. 58, 59, 60, 61, 62 – Collegio dei Proviviri
- Art. 63 – Commissione disciplinare
- Art. 64 – Vincolo di giustizia
- Art. 65 – Collegio arbitrale

NORME GENERALI

- Art. 66 – Decorrenza anno sociale ed esercizio finanziario
- Art. 67, 68 – Patrimonio e amministrazione
- Art. 69, 70 – Scioglimento
- Art. 71 – Processi verbali e svolgimento riunioni
- Art. 72 – Disposizioni in materia di operazioni straordinarie
- Art. 73 – Modifiche statutarie
- Art. 74 – Regolamento di attuazione
- Art. 75 – Entrata in vigore



1111



Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi del D.lgs. 7.3.2005 n. 82, che si rilascia per gli usi consentiti.